

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PROGETTI SOCIALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di benefici per lo svolgimento di attività e progetti di natura sociale per finalità compatibili con la natura e gli scopi della Fondazione (d'ora in poi denominata Ente) e in coerenza con gli indirizzi stabiliti dalla programmazione sociale territoriale d'intesa con il Comune di riferimento e in sinergia con gli altri soggetti Istituzionali e sociali che costituiscono la rete del welfare locale.

ART. 2

Destinatari

La concessione dei benefici previsti dal presente regolamento è accordata a favore di istituzioni, associazioni operanti nel campo del volontariato e della cooperazione sociale, comitati/fondazioni espressione di organizzazioni di persone o enti pubblici e privati che esercitino attività istituzionali o personali di rilevante interesse sociale o comunque conformi o in armonia con gli obiettivi istituzionali dell'Ente, e, per casi particolari, a favore di persone in situazione di fragilità, soggetti che in prosieguo saranno indicati con il termine "destinatari".

ART. 3

Attività, iniziative, prestazioni sovvenzionabili

Possono usufruire di benefici da parte dell'Ente, in conformità allo Statuto:

- a) iniziative, attività e prestazioni nel campo socio-assistenziale e umanitario;
- b) iniziative, attività e prestazioni nell'ambito educativo giovanile;
- c) prestazioni di interventi e/o servizi svolti in via continuativa o di tipo occasionale o per singoli progetti, a favore della comunità cremonese, di particolari categorie di cittadini o di singole persone, non ricomprese fra le iniziative di cui ai precedenti punti a) e b).

ART. 4
Forme e presupposti dei benefici

I benefici, consentiti dalla rendita del patrimonio dell'Ente, assumono le forme e le modalità di contributi per la realizzazione di progetti, di vantaggi patrimoniali diretti o indiretti a sostegno di particolari iniziative ritenute meritevoli alla luce delle finalità statutarie o di soggetti in situazioni di fragilità e possono essere attribuiti in costanza dei seguenti presupposti di volta in volta applicabili:

- esame e valutazione dell'iniziativa o dell'attività da sovvenzionare al fine di accertare la sua rispondenza agli scopi da perseguire e alla spesa da sostenere;
- controllo dell'iniziativa o dell'attività sovvenzionata nel corso del suo svolgimento;
- revoca dei benefici, qualora di questi non sia fatto l'uso previsto.

CAPO II
PRINCIPI E CRITERI DI EROGAZIONE

ART. 5
Principi per il sovvenzionamento delle iniziative.

In linea di principio generale sono assunti i seguenti riferimenti:

- 1) L'erogabilità delle somme di denaro è subordinata alla realizzazione delle eventuali iniziative o allo svolgersi delle eventuali specifiche attività per le quali le provvidenze siano state stabilite nell'atto di concessione, nelle quali non rientrano le attività di ordinaria amministrazione e gestione degli enti o delle iniziative intraprese.
- 2) La rotazione dei soggetti sovvenzionati viene perseguita anche al fine di interessare la più ampia sfera di destinatari.

I principi di riferimento per le iniziative sono:

- a) attinenza e accertata significativa rilevanza dell'attività o iniziativa a piani, programmi e progetti dell'Ente finalizzati alla promozione civile e sociale della comunità cremonese;
- b) in caso di reiterabilità, trascorso almeno un triennio dalla conclusione del progetto, che l'iniziativa o l'attività, anche di durata pluriennale (massimo tre anni), sia stata realizzata nei modi e termini stabiliti dall'Ente concedente;
- c) che l'attività o l'iniziativa presentate intervengano in un contesto che, per una specifica e contingente situazione, si caratterizzi come una forte emergenza sociale e sanitaria;
- d) che l'attività o l'iniziativa si caratterizzi per originalità e innovazione;
- e) congruità del rapporto tra le risorse impiegate nell'iniziativa ed i risultati che si prevede di conseguire.

ART. 6 Criteri

Nella concessione dei benefici di cui al presente regolamento l'Ente si attiene ai seguenti criteri:

- a) della finalità pubblica o di interesse pubblico;
- b) del contenuto dell'attività o dell'iniziativa;
- c) della capacità e significatività organizzativa del soggetto ricevente, accertata anche mediante la verifica di precedenti analoghe iniziative e dell'esperienza acquisita;
- d) della presenza di eventuali contributi o sponsorizzazioni di altri enti pubblici o privati;
- e) dei soggetti raggiunti;
- f) del preventivo di spesa, e degli eventuali introiti;
- g) del grado di progettualità dell'iniziativa.

Nell'applicazione del principio di sussidiarietà il beneficio non potrà comunque essere di norma superiore, per ogni singolo progetto, al 50% del valore ipotizzato per un limite massimo che sarà stabilito in sede di approvazione del bando di cui al successivo art. 7, che stabilisce il campo di intervento, il budget a disposizione, termini e modalità di presentazione dei progetti e criteri di valutazione.

CAPO III

PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEI BENEFICI

ART. 7 Presentazione delle richieste

1. Le richieste di contributo, sotto forma di progetto, dovranno essere presentate all'Ente entro i termini stabiliti dal bando predisposto relativamente al campo di intervento individuato.
2. Nel bando saranno precisati:
 - la documentazione a corredo della domanda, anche mediante la presentazione del quadro esperienziale del richiedente;
 - il progetto finanziabile;
 - i criteri di valutazione;
 - l'importo massimo di finanziamento.
3. Le domande degli enti pubblici e privati, delle associazioni, istituzioni e cooperative, devono essere sottoscritte dal loro legale rappresentante, che dichiarerà di conoscere ed accettare le condizioni previste dal bando.

ART. 8
Istruttoria

L'istruttoria dell'istanza pervenuta all'Ente, a cura della Segreteria, consiste nell'accertamento della completezza della domanda, con possibilità di richiedere integrazioni della documentazione.

ART. 9
Competenza per la concessione dei benefici.

1. La competenza per il rilascio dei benefici spetta al Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione, previa valutazione del progetto sulla scorta dei criteri stabiliti dal bando.
2. In ogni caso l'erogazione del beneficio è subordinata alla produzione delle autorizzazioni amministrative necessarie per dare inizio e svolgere l'iniziativa o l'attività per cui è richiesto il beneficio stesso.
3. Il "destinatario" del beneficio, ove richiesto dall'Ente all'atto della concessione del beneficio, rende evidente nel materiale pubblicitario un'apposita informazione per rendere noto il sostegno finanziario della Fondazione Città di Cremona.
4. La concessione dei benefici è accordata a condizione che l'iniziativa o l'attività si svolga nel rispetto del programma e del preventivo di spesa presentati e nell'intesa che, in caso di parziale realizzazione o di consuntivo di spesa inferiore al preventivo, il sostegno finanziario sarà ridotto in proporzione.
5. La concessione di benefici di qualsiasi tipo non conferisce diritto, né aspettativa di continuità per gli anni successivi.

ART. 10
Acconti, liquidazione e pagamento dei benefici.

Entro congruo termine fissato dall'Ente dalla conclusione dell'iniziativa od attività il destinatario del beneficio deve presentare la seguente documentazione per ottenere la liquidazione del saldo o dell'intero beneficio:

- a) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
- b) rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante corredato dalle copie delle fatture quietanzate a dimostrazione della spesa sostenuta;

- c) indicazione delle eventuali sovvenzioni o sponsorizzazioni di altri enti pubblici e di privati.

ART. 11
Decadenza dal beneficio.

1. Decadono dal beneficio, concesso a norma del presente regolamento, i “destinatari” che:
 - a) non realizzino l’iniziativa o l’attività oppure modifichino sostanzialmente il programma oggetto del provvedimento di cui al precedente articolo 9);
 - b) non presentino la documentazione di cui al precedente articolo 10) nel termine fissato dall’Ente senza giustificato motivo.
2. La decadenza, di cui al precedente comma, è pronunciata, sentito il “destinatario”, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di dichiarata decadenza il “destinatario” è tenuto alla restituzione degli importi eventualmente percepiti a titolo di acconto.

ART. 12
Benefici di limitato valore

Le attribuzioni di limitato valore non richiedono una preventiva istruttoria, ma sono esaminate direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 13
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l’attività della Fondazione Città di Cremona.